Sent. n. 125/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 77912 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 27.05.2020, proposto dal Sig. XX (omissis), nato il omissis a omissis e residente a omissis, alla via omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Bonaiuti paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto (susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al ricorso.

contro

- I.N.P.S.(Gestione Pubblica) in persona del Presidente domiciliato per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, nonché presso l'Avvocatura Generale dell'INPS, con sede in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29;

- I.N.P.S. (Gestione Pubblica) in persona del Direttore p.t. domiciliato

presso la sede territoriale della Filiale di coordinamento Roma – Tuscolano, sita in Roma alla via Umberto Quintavalle n. 32;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio dell'08.02.2022;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 29.01.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Massimo Silvestri, in sostituzione degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro la determinazione dell'INPS n. 114 del 14.06.2017 che ha respinto l'istanza di pensione privilegiata ordinaria, avanzata dal ricorrente in data 26.02.2014, in quanto "inammissibile poiché lo stesso è cessato dal servizio per limiti di età ed è stato riconosciuto idoneo dalla competente commissione sanitaria".

Nel ricorso viene rappresentato che:

- il ricorrente, dipendente del Comune di Roma dal 1975, cessato dal servizio per limiti di età dal 30.06.2011, in data 26.2.2014 ha presentato istanza di trattamento di pensione privilegiata ordinaria in quanto affetto dalle seguenti infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

1) Esiti di pregressa frattura dello scafoide tarpale destra con quadro

Rx di artrosi radio-carpito e deficit funzionale in atto;

2) BPCO con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado iniziale;

3) Spondiloartrosi vertebrale diffusa con discopatia C5-C6 e da L4-S1 con deficit funzionale in atto.

- le suddette infermità venivano classificate: sub 1) in Tab. B; sub 2) in 8° ctg Tab. A; sub 3) in 7° ctg Tab. A; tuttavia, la Commissione Medico Ospedaliera, con verbale del 28.09.2016, giudicava le suddette patologie inidonee a menomare l'idoneità dell'interessato al servizio d'istituto all'atto del collocamento in pensione;

- sulla base del suddetto verbale, veniva adotta la determinazione di rigetto dell'istanza di trattamento pensionistico privilegiato.

2. Il ricorrente contesta in toto le valutazioni della CMO richiamando una serie di infermità, della quali è risultato affetto durante il periodo di servizio presso la Polizia Municipale del Comune di Roma, per le quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e allegando copiosa documentazione medico legale comprovante l'inabilità al servizio alla data del 30.06.2011.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, la tempestività della domanda, presentata entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e sostiene che il diritto al trattamento di pensione privilegiata sia del tutto autonomo rispetto al titolo risolutivo del rapporto di servizio, per limiti di età o, addirittura, per destituzione, tanto che l'inabilità può essere riscontrata anche in un periodo successivo al termine del rapporto (fino a cinque anni dal collocamento a riposo

dell’interessato).

Parte attrice chiede, quindi, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra specificate e del diritto al trattamento pensionistico privilegiato per inidoneità al servizio lavorativo alla data del 30.06.2011, con richiesta di CTU.

3. Con memoria depositata in data 02.11.2022, si è costituito l’INPS che contesta in toto la pretesa attorea eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità della domanda per intervenuta abrogazione, ai sensi dell’art. 6 del decreto – legge 6 dicembre 201, n. 2011, dell’istituto della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo a favore dei dipendenti pubblici ad eccezione dei dipendenti del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché in regime transitorio per i procedimenti ancora in corso, alla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia quelli per i quali non sia scaduto il termine di presentazione della domanda e quelli per i quali sia prevista l’attivazione di ufficio per gli eventi accaduti prima dell’entrata in vigore della legge, laddove l’istanza del ricorrente è stata presentata solo in data 26.02.2014.

Del tutto irrilevante sarebbe, inoltre, la circostanza che, antecedentemente alla cessazione del servizio, sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, posto che questa è avvenuta ai fini dell’equo indennizzo.

Controparte, inoltre, contesta la fondatezza della pretesa attorea in quanto gli organi competenti (CMO di Roma e Comitato tecnico per le

pensioni privilegiate) hanno riconosciuto il ricorrente idoneo al servizio d'istituto all'atto del collocamento in pensione, precisando che, comunque, come dipendente di un ente locale, iscritto alla CPDEL, non gli spetterebbe una pensione privilegiata ordinaria ma, semmai, la maggiorazione del decimo.

In subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei e si oppone alla richiesta di CTU, indicando comunque i nominativi dei suoi consulenti di parte.

4. Con sentenza ordinanza n. 103/2023 del 21.02.2023 di questo Giudice unico veniva respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda e veniva disposta l'acquisizione di un parere da parte dell'Ufficio Medico legale del Ministero della Sanità sul quesito se le infermità - "esiti di pregressa frattura dello scafoide tarpale destra con quadro Rx di artrosi radio-carpito e deficit funzionale in atto"; "BPCO con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado iniziale" e "spondiloartrosi vertebrale diffusa con discopatia C5-C6 e da L4-S1 con deficit funzionale in atto" – fossero tali da menomare l'idoneità dell'interessato al servizio di istituto all'atto del collocamento a riposo (30.06.2011) precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.

5. In data 11.06.2024, l'Organo di consulenza rendeva il parere nel senso di ritenere che le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio lamentate "nel loro complesso non rappresenta[ssero] un grado di disabilità tale da poter rendere il Sig. XX non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto, né attualmente, né tanto meno all'epoca del collocamento

in quiescenza (30.06.2011)".

6. Con note depositate in data 17.01.2025, la Difesa del ricorrente contesta in toto la valutazione dell'Ufficio Medico legale che si sarebbe basata su una falsa rappresentazione dei compiti inerenti al servizio effettivamente svolto dall'interessato facendo riferimento, invece, "a voci astrattamente tratte da un mansionario" contrastando sia con i rapporti informativi agli atti, sia con la logica, concludendo per il riconoscimento dell'inidoneità permanente ai servizi di istituto al momento del congedo; viene contestato, inoltre, che il parere medico legale definitivo non avrebbe tenuto conto delle osservazioni sollevate dal consulente di parte alla bozza di parere.

7. All'udienza odierna, la Difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda e, in via subordinata, affinché venga disposto un approfondimento istruttorio da affidarsi a soggetto diverso rispetto al già incaricato UML, che peraltro non avrebbe considerato in alcun modo la patologia polmonare cronica da cui è affetto il ricorrente.

Controparte si riporta alla memoria, opponendosi alla nuova consulenza medica attesa la esaustività e puntualità del parere reso dall'UML precisando che l'Ufficio incaricato ha valutato la patologia polmonare ritenendola di lieve entità.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento della

sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

2. Sulla questione è stato richiesto un parere all'Ufficio Medico legale del Ministero della Salute che ha escluso che il complesso delle infermità di cui risultava affetto il ricorrente, all'epoca del collocamento in quiescenza, potessero renderlo inidoneo, in maniera assoluta, al servizio di istituto.

Nella suddetta valutazione, l'organo di consulenza ha fatto riferimento anche alle funzioni tipiche inerenti alla figura professionale rivestita dal ricorrente all'epoca del congedo (inquadramento che non è stato contestato dall'interessato).

3. Tuttavia, il ricorrente ha contestato in toto le conclusioni del parere reso che non avrebbe considerato le mansioni effettivamente svolte dall'interessato e la documentazione sanitaria agli atti.

4. In merito alle suddette contestazioni, si osserva preliminarmente che il parere ha tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Difesa sulla bozza di parere, ritenendo tuttavia che poco aggiungessero alle considerazioni già espresse nella redazione della stessa che aveva già considerato le mansioni svolte dal Sig. XX.

4.1. Con riferimento, poi, alla "broncopatia cronica, con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado iniziale", nel parere si fa presente che "nonostante la patologia anzidetta, ed il suo interessamento a carico di entrambi i visceri polmonari, la sua influenza disfunzionale sulla funzione respiratoria viene desunta dalle indagini spirometriche cui il Sig. XX fu

sottoposto, ovvero quella effettuata in data 22/09/2016 e quella datata 17/03/2023. In entrambi gli esami emerge un deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado lieve-iniziale nel 2016 e lieve restrittivo e moderato ostruttivo nel 2023.

È evidente, pertanto, che la patologia cronico-disventilatoria polmonare da un lato ha subìto nel tempo una blanda evoluzione in senso peggiorativo e, dall'altro, risulta connotata da una scarsa incidenza disfunzionale a carico della capacità respiratoria e quindi sulla capacità lavorativa".

4.2. Inoltre, rispetto alle osservazioni sollevate anche dal Consulente tecnico di parte che contesta la falsa rappresentazione della realtà su cui si sarebbe basato il giudizio dell'ULM e la contraddittorietà riscontrata, sia con i rapporti informativi, sia con la logica, va evidenziato che la gravità di tale patologia, come refertata, tra l'altro, in epoca successiva alla data di pensionamento, risultava tale da non incidere sulla capacità lavorativa rispetto alle mansioni riportate al suo inquadramento che, giova precisare, non sono state prese in considerazione ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ma ai fini della sua idoneità al servizio di istituto che comprende le funzioni indicate, funzioni che avrebbero potuto svolgersi anche in Ufficio e non solo all'esterno, come risulta abbia fatto il ricorrente fino alla cessazione dal servizio, senza richiedere un'applicazione al lavoro d'ufficio.

4.3. Anche con riferimento all'infermità "esiti di pregressa frattura dello scafoide tarpale destra con quadro di Rx di artrosi radio-carpica e deficit

funzionale in atto", dal parere risulta che questa non abbia avuto alcun rilievo in termini di inabilità alla specifica mansione effettuata dal Sig. XX né all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa né all'epoca del collocamento in quiescenza per sopraggiunti limiti di età.

4.4. Con riferimento, invece, alla patologia artrosica rachidea da cui è risultato affetto il Sig. XX, l'Organo di consulenza non esclude che questa abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica, "magari con la necessità di un evitamento della stazione eretta prolungata e/o di evitare il sollevamento di gravi", ma senza abolirla in toto, rendendolo comunque idoneo (seppur con limitazioni) allo svolgimento delle funzioni del profilo di appartenenza.

4.5. Nel parere viene, altresì, specificato che, "tuttavia, tale ipotesi è solo presuntiva dal momento che manca agli atti qualsivoglia ricorso da parte del Ricorrente ad organi specifici di vigilanza (leggasi ad esempio la stessa CMO o il Medico Competente) tali da poter entrare nel merito di un giudizio idoneativo scevro da dubbi. L'assenza di tali ricorsi è in netto contrasto con l'ipotesi di una riduzione della capacità lavorativa specifica fino alla quiescenza"; questo in considerazione anche del fatto che il ricorrente ha svolto le medesime mansioni interrottamente dal 2007 al 2011, per un range di tempo sufficientemente lungo da far ritenere che lo stesso fosse del tutto idoneo al suo svolgimento.

5. Le suddette considerazioni conducono questo Giudice unico a ritenere condivisibile e motivato il parere reso.

Il ricorso, pertanto, non è fondato e va respinto.

6. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA